CAMERA DEI DEPUTATI N. 1991

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAVALLARI, PIERACCINI, BUZZELLI, SANNICOLÒ, BOTTAI, FORA, BERNIERI, BARBIERI e LIZZADRI

Annuziata il 12 giugno 1951

Esenzioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le prestazioni artigiane al dettaglio costituite da prevalente impiego di mano d'opera

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione della imposta generale sull'entrata agli artigiani ha dato luogo a notevoli inconvenienti, e suscitato perciò rilievi e recriminazioni.

Esponenti autorevoli delle categorie interessate, studiosi e tecnici illustri, docenti universitari, economisti e politici concordano sostanzialmente nella denuncia dei mali, anche se non sempre concordano nella indicazione dei rimedi.

Si tratta infatti di un tributo che favorisce le importazioni e quindi favorisce la concorrenza dei prodotti artigiani esteri, mentre colpisce le esportazioni artigiane (e giova qui ricordare che il rimborso un tempo accordato per l'esportazione di una serie di prodotti dell'artigianato, non è stato ripristinato, nonostante seri studi e proposte elaborate al riguardo).

È anche noto che le attività artigiane che producono beni e che impiegano materie prime sono soggette ad un tributo molto più oneroso di quello che grava su le industrie concorrenti, organizzate verticalmente, e nelle quali si realizzano uno o più passaggi interni.

Tuttavia è principalmente il meccanismo della riscossione dell'imposta in abbonamento che, nella presente situazione di mercato, rende estremamente insicura la rivalsa, e di fatto porta ad un inserimento dell'elemento reddito «netto» nell'elemento reddito «lordo». La rivalsa è infatti condizionata dai seguenti elementi, che agiscono tutti in senso negativo: caratteristiche di flessibilità della domanda dei beni e servizi artigiani, particolarmente in una situazione di sottoconsumo quale l'attuale; relativa elevatezza della imposta che deve essere trasferita; sfasamento fra l'atto economico (o la serie di atti economici) e l'atto tributario tanto nel tempo quanto nella misura, e ciò in dipendenza del pagamento in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari. In sostanza l'imposta si « personalizza ».

La considerazione della effettiva natura che il tributo viene ad assumere per molte categorie di artigiani pone un problema di ordine generale, per risolvere il quale è d'uopo affrontare tutto il meccanismo attuale della legge; ma è fuori di dubbio che per alcuni strati dell'artigianato povero, la considerazione della « capacità contributiva » diventa elemento determinante, precisamente nella misura in cui la fornitura di materiale è irrilevante rispetto alle prestazioni di mano d'opera. Anche senza invocare la analogia con il trattamento che nel sistema dell'imposta generale sull'entrata hanno gli stipendi ed i salari, la situazione di fatto di alcune categorie, e le caratteristiche che il tributo assume nei loro confronti, giustificano pienamente la introduzione di una eccezione alla generalità del tributo, per determinare prestazioni artigiane al dettaglio.

Si tratta di prestazioni artigiane quali quella della sarta che si reca a lavorare a giornata, a domicilio del committente, della lavandaia che ritira la biancheria da lavare da uno o più clienti, dell'imbianchino che effettua direttamente lavori di verniciatura, restauro ecc. acquistando con le anticipazioni del committente i materiali necessari,

del calzolaio riparatore, del falegname aggiustatore, delle orlatrici, ricamatrici, maglieriste, ecc., che lavorano merce non proprie, ecc.; e si tratta di servizi artigiani come quelli del barbiere, del trasportatore ecc. In tutti i casi in cui non risultano caratteristiche di lusso.

La presente proposta mentre non comporta una riduzione rilevante del gettito del tributo, trattandosi in molti casi di partite modeste, anche se molto onerose per il contribuente, riduce le incombenze amministrative per l'esazione, e soprattutto rivela un orientamento giusto e umano, verso la diminuzione degli oneri sui meno abbienti.

L'articolo 1 della legge fissa chiaramente quali sono le attività artigiane le cui entrate non sono considerate imponibili ponendo i seguenti requisiti:

1°) per le prestazioni che vi sia impiego preponderante di mano d'opera;

2°) che non vi sia impiego di macchinari, bensì di semplici utensili o macchine azionate a mano;

3°) che non vi sia impiego apprezzabile di capitale, sia nel senso di forniture di materiali, sia nel senso di impiego di mano d'opera subordinata, la quale deve avere soltanto una limitata funzione ausiliaria.

È augurabile che con un voto dei deputati venga concretamente agevolato l'artigianato povero, sottoposto a crisi durissima e soggetto a gravami che lo soffocano senza possibilità di sollievo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Non sono tenuti al pagamento della imposta generale sull'entrata gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio o ambulantemente se le prestazioni sono costituite dall'impiego di mano d'opera con il semplice ausilio di utensili, senza apprezzabile impiego di capitale.

ART. 2.

L'eccezione di cui all'articolo 1 riguarda tanto l'imposta corrisposta in abbonamento quanto l'imposta dovuta nei modi normali per le prestazioni effettuate in dipendenza di convenzione scritta.